



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE

Divisione VII – Ordinamento del sistema camerale e pubblicità legale d'impresa.

AL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione generale del Terzo Settore
e della responsabilità sociale delle imprese
Divisione II
dgterzosettore.div2@pec.lavoro.gov.it

e, per conoscenza:

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
MESSINA
AGATA.DENARO@me.camcom.it

Oggetto: **Qualifica di start-up innovativa a vocazione sociale (SIAVS) di cui all'art. 25, comma 4, del DL 179/2012 e di impresa sociale di cui al DLGS 112/2017 - Richiesta chiarimenti.**

Con messaggio di posta elettronica del 25 gennaio 2021, indirizzato anche alla Camera di commercio che legge per per conoscenza, un utente si è rivolto a questa Direzione generale esponendo quanto segue:

<<DESIDERO PORRE UN QUESITO INERENTE LA CONCRETA DIFFERENZIAZIONE DELLO STATUS SPECIALE RICONOSCIUTO ALLE SIAVS CHE ALLA LUCE CHE L'ART. 25, COMMA 4, DELLA LEGGE 221/2012 LE SIAVS POSSIEDONO GLI STESSI REQUISITI POSTI IN CAPO ALLE ALTRE STARTUP INNOVATIVE, MA OPERANO IN ALCUNI SETTORI SPECIFICI CHE L'ARTICOLO 2, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 155/2006 SULL'IMPRESA SOCIALE, CONSIDERA DI PARTICOLARE VALORE SOCIALE.

Titolario: 15.01.01

Divisione VII DGVECSCC
Viale Boston, 25 – 00144 Roma
tel. +39 06 4705 5332/5304. - dgv.div07@pec.mise.gov.it
Il Dirigente: marco.maceroni@mise.gov.it
Il Funzionario estensore: gianmarco.spano@mise.gov.it
www.mise.gov.it



*ALLA LUCE DEL MECCANISMO DI RICONOSCIMENTO ASSORBENDO QUANTO DISPOSTO DALLA CIRCOLARE 3677/C EMESSA DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IL 20 GENNAIO 2015, LA QUALE MIRA A TRACCIARE UNA NUOVA PROCEDURA STRUTTURATA PER IL RICONOSCIMENTO DELLE SIAVS LA QUALE PUR RICHIAMANDOSI ALLA LISTA DI SETTORI TRACCIATA DALLA NORMATIVA SULL'IMPRESA SOCIALE, LA NOZIONE GIURIDICA DI SIAVS NON RICHIEDA ALL'AZIENDA **LA CONTEMPORANEA ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE SOCIALI IN RAGIONE AL FATTO** CHE LA LISTE DEI CODICI ATECO NON A CASO NON VENGONO CITATI ALLA NOTA N.3 LA QUALE IN TAL SENSO TACE ,GENERANDO ATTIVITA ,DI FATTO, IBRIDE . (VACATIO LEGIS)*

STANTE QUANTO SOPRA TRASCRITTO PARE NON SEMBRANO SUSSISTERE OSTACOLI ALLA POSSIBILITÀ CHE UNA START-UP A VOCAZIONE SOCIALE ADOTTI, ANCHE DI FATTO, I REQUISITI PRESCRITTI PER L'IMPRESA SOCIALE ACQUISENDONE LA RELATIVA QUALIFICA.

ATTRAVERSO QUALE ITER RICEVE LE STESSA CONDIZIONI ECONOMICHE AGEVOLATE, RISERVATE ALLE IMPRESE SOCIALI?

E LA DOVE DOVESSE RICHIEDERE L'ISCRIZIONE COME IMPRESA SOCIALE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI COMPETENZA QUALE ITER DOVREBBE ATTUARE>>.

Dall'esame del messaggio in questione non risulta del tutto chiaro se l'interessato stia chiedendo se sia possibile, per una SIAVS, acquisire anche la qualifica di impresa sociale.

Ove questo fosse il caso, riterrebbe la scrivente di fornire parere negativo sulla scorta delle seguenti considerazioni.

Le start-up innovative a vocazione sociale (SIAVS) sono oggetto della generale disciplina in materia di start-up innovative recata dagli artt. 25-32 del DL 179/2012, ed alle stesse è dedicata la specifica disposizione contenuta nel comma 4 del citato art. 25, secondo cui: <<Ai fini del presente decreto, sono start-up a vocazione sociale le start-up innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155>>.

Tale scarna disciplina è stata oggetto di chiarimenti da parte di questa Amministrazione, tra l'altro, con circolare n. 3677/C del 20/01/2015 (**all. 1**), accompagnata dalla coeva emanazione di una apposita guida (**all. 2**; in tale documento è rinvenibile la "nota n. 3" cui fa riferimento l'interessato nel suo messaggio).

Confrontando il citato art. 25, comma 4, con la disciplina recata, in tema di impresa sociale, dal DLGS 112/2017, appare evidente, ad avviso della scrivente, che le SIAVS, pur operando in settori analoghi a quelli propri delle imprese sociali (e ferma restando la necessità, si ritiene, di chiarire se il rinvio all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, possa



intendersi oggi automaticamente come rinvio al corrispondente articolo e comma del DLGS 112/2017) risultano assoggettate ad una disciplina autonoma e non sovrapponibile a quella propria di queste ultime.

Sembra sufficiente, a tale proposito, senza procedere ad un confronto di dettaglio delle relative discipline, richiamare i seguenti elementi di differenziazione:

- 1) le imprese sociali operano nei settori di competenza <<in via stabile e principale>> (art. 1, c. 1, DLGS 112/17); le SIAVS operano, nei settori di competenza, <<in via esclusiva>> (art. 25, c. 4, DL 179/12);
- 2) le imprese sociali sono tenute al deposito del bilancio sociale (art. 9, c. 2, DLGS 112/17); obbligo che non sussiste per le SIAVS;
- 3) le imprese sociali sono tenute comunque a nominare un organo di controllo (art. 10, c. 1, DLGS 112/17); analogo obbligo sussiste per le start-up innovative (e, quindi, per le SIAVS) solo nel caso in cui ciò sia previsto per lo specifico tipo societario adottato (v., a titolo di esempio, per la forma più frequente di start-up, e cioè la SRL, l'art. 2477 cod. civ.);
- 4) le imprese sociali sono assoggettate, in caso di insolvenza, alla liquidazione coatta amministrativa (art. 14, c. 1, DLGS 112/17); le SIAVS (e le start-up in generale) sono di contro assoggettate, in tali casi, alla disciplina in tema di crisi da sovraindebitamento di cui al capo II della legge 3/2012 (art. 31, c. 1, DL 179/12).

Sembra doversene dedurre che una impresa non possa essere contemporaneamente assoggettata ad entrambe le suddette discipline.

Ove, pertanto, una impresa in possesso della qualifica di SIAVS intenda acquisire (ovviamente, possedendone i requisiti) la qualifica di impresa sociale, essa dovrà necessariamente, al momento di tale acquisizione, ad avviso di questa Amministrazione, rinunciare alla qualifica precedentemente posseduta, attraverso un'istanza di cancellazione dalla sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle start-up innovative.

In merito alla prospettata soluzione interpretativa, considerata la particolarità del caso, si chiede cortesemente di acquisire, per gli aspetti di competenza, l'avviso di codesta Direzione generale.

Firmato elettronicamente
IL DIRIGENTE
(Marco Maceroni)